

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Ferruccio Niccolini”



con indirizzi INDUSTRIALE e ALBERGHIERO
Via Guarnacci, 6 – 56048 Volterra PI - Tel. + 39 0588 88506 Fax +39 0588 86626
Codice ministeriale PITD04000B – Codice Fiscale 83001950506 - Cod. Univoco Fatt. Elettr.: UFH907
Web: <http://www.itcniccolini.it> e-mail: info@itcniccolini.it



sezioni staccate: I.T.I.S. “A. Santucci”, Pomarance itisantucci@itcniccolini.it - Casa Penale “R. Graziani”, Volterra
Agenzia Formativa – Codice accreditamento Regione Toscana: PI0589

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE le disposizioni vigenti in materia e in particolare la CM 11 aprile 2002 n. 645 e successive integrazioni, in particolare la Nota n. 645 11/04/2002,

VISTE le precedenti delibere adottate dal Consiglio di Istituto in materia;

APPROVA

il seguente regolamento per lo svolgimento delle visite e viaggi di istruzione che troverà applicazione a decorrere dall'Anno Scolastico 2015-2016.

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

PREMESSA

Ai sensi della C.M. n. 74 del 17 Marzo 1988 e successive pari oggetto, si precisa che le visite guidate ed i viaggi di istruzione devono far parte della programmazione didattica, rispettando le finalità formative e educative esplicitate nel P.T.O.F.

Sia le visite guidate che i viaggi di istruzione devono essere momenti d'integrazione fra esperienza interna all'ambito scolastico ed esperienza esterna, legata al sociale, al territorio ed al mondo della produzione.

Rientrano in questo ambito anche quelle esperienze formative finalizzate all'aspetto sportivo e di educazione alla salute.

Alla luce della normativa vigente appare chiaro come si renda necessaria un'interazione coordinata fra i diversi Organi competenti in materia.

Il Consiglio di Istituto, chiamato a dare le indicazioni di massima, con questo regolamento definisce i criteri per la programmazione delle visite guidate e viaggi di istruzione, sulla cui base i Consigli di Classe, aperti a tutte le componenti, formulano concrete proposte che sono presentate alla Giunta Esecutiva per i successivi adempimenti.

L'esperienza di ogni anno dimostra che la programmazione dei Viaggi di istruzione scolastici è un'attività

complessa, che impegna molto tutti i soggetti coinvolti e che deve essere gestita e vissuta con correttezza e piena consapevolezza dei diversi ruoli e delle rispettive competenze: gli studenti devono fare le loro proposte in tempi e modi definiti e certi; le risorse professionali devono essere riconosciute e valorizzate; ognuno dei soggetti interessati deve rispettare la tempistica e deve sapere cosa deve fare e come farlo, senza intralciare il lavoro altrui e senza assumersi competenze e decisioni improprie.

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 potranno essere autorizzati Viaggi di istruzione superiori ad un giorno solo se previsti come parti integranti di specifici progetti. E questo al fine di individuare in modo certo e sicuro i Docenti accompagnatori e garantire la partecipazione più ampia possibile delle singole classi coinvolte.

Il docente referente ha il compito di coordinare le proposte formulate dai consigli di classe, predisporre il programma in accordo con i docenti delle singole classi, raccogliere le adesioni degli alunni e dei docenti accompagnatori e di presentare la documentazione in segreteria, presso l'Ufficio Tecnico, per i successivi adempimenti.

L'ultima decisione in merito all'effettuazione dell'attività programmata spetta esclusivamente al Consiglio di Istituto, che terrà conto, fra l'altro, del numero dei giorni di lezione perduti o non effettuati per qualsiasi motivo e della spesa a carico di ogni famiglia, che ha una diretta ricaduta sul numero di partecipanti per classe. Devono essere richiamate con forza le finalità educative, oltre che didattiche, di queste esperienze, che pertanto non possono che essere improntate ad uno stile di sobrietà individuale e collettiva.

Art. 1

Si definiscono "VISITE GUIDATE" le esperienze che si tengono, di regola, nell'arco dell'orario scolastico di una giornata, in località raggiungibili, ove possibile, con i normali mezzi di linea.

Le visite guidate promosse dal docente della materia interessata ed autorizzate dal Dirigente scolastico, possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno scolastico, previa approvazione del Consiglio di Classe competente che delibera anche il numero delle stesse nell'arco dell'Anno Scolastico.

Art. 2

Si definiscono "VIAGGI DI ISTRUZIONE" gli spostamenti di classi dalla sede dell'Istituto per periodi superiori ad un giorno, mediante mezzi pubblici di linea o non di linea, quando quelli non siano praticabili o siano non convenienti. Per la convenienza non viene valutato solo l'aspetto economico, ma anche le garanzie di serietà e il livello qualitativo dell'offerta, pur nel rispetto dell'ultimo comma della premessa.

Art. 3

Tutti i viaggi di istruzione devono svolgersi, se possibile, nello stesso arco di tempo e la loro durata non può superare due giorni per le classi del biennio e tre per quelle del triennio, elevabili fino ad un massimo di sei per le classi quinte e le attività sportive, ad esempio il corso di sci (in questo caso qualunque sia la classe).

E' opportuno che a ciascuna iniziativa partecipi l'intera classe. Comunque, ciascun viaggio potrà avere il visto di esecutività se al medesimo parteciperanno almeno i due terzi degli alunni di ciascuna classe coinvolta. Tutte le spese inerenti al viaggio sono, di regola, a carico dei partecipanti. Ciascuna

classe non potrà partecipare a più di un viaggio di istruzione all'anno.

Art. 4

Il docente che ha proposto le iniziative, singole o per gruppi di classi, ha il compito di preparare gli alunni ad una partecipazione consapevole e responsabile e formulare una richiesta scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico, che dovrà contenere i seguenti elementi:

1. gli scopi e le finalità del viaggio (tenendo conto in particolare della validità delle esperienze di apprendimento e di crescita della personalità);
2. la destinazione (privilegiando le località più facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici);
3. il mezzo di trasporto prescelto (privilegiando dove possibile la combinazione treno/pullman);
4. l'indicazione analitica di tutti i servizi che si richiedono e che si intendono offrire agli alunni;
5. la spesa indicativa pro-capite, che deve sempre prevedere la fruizione di almeno mezza pensione per ogni giorno;
6. il numero degli alunni partecipanti corredato dalle autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni o la dichiarazione che la famiglia è a conoscenza e concorda con l'iniziativa per quelli maggiorenni;
7. formale dichiarazione dei docenti disponibili ad accompagnare gli alunni, in numero tale da prevedere anche la possibilità di eventuali sostituzioni;
1. dichiarazione della propria disponibilità a predisporre materiale didattico organizzativo necessario, assieme al collega della/e disciplina/e più attinenti alle finalità del viaggio, con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa all'interno della programmazione didattica annuale, dell'unità didattica o del modulo in cui sono illustrate le fasi di svolgimento e la valutazione dell'esperienza.

Le suddette proposte per i viaggi di istruzione dovranno essere presentate al Dirigente scolastico, tramite il docente referente e l'Ufficio Tecnico, entro il mese di Novembre.

Qualora il numero dei docenti disponibili ad accompagnare una classe superasse il numero previsto dal regolamento, saranno stabiliti a cura del Dirigente scolastico criteri per l'avvicendamento.

Art. 5

Le richieste pervenute saranno valutate dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal DSGA e, se riscontrate compatibili con le disposizioni vigenti e con le norme del presente regolamento, verranno inoltrate al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Entro il 15 Dicembre di ogni anno il Consiglio di Istituto approva il piano dei Viaggi di istruzione e di eventuali altre esperienze extrascolastiche dell'intero anno scolastico.

Art. 6

Esclusivamente alla Giunta Esecutiva è affidato il compito di curare l'esecuzione delle iniziative deliberate dal Consiglio di Istituto mediante il ricorso ad Agenzie specializzate o organizzando i singoli servizi con trattativa diretta. Essa opera in collaborazione con il personale di segreteria e con l'Ufficio Tecnico che si occupa degli adempimenti tecnici.

Art. 7

Prima della partenza ogni partecipante dovrà presentare alla scuola la ricevuta del versamento della

quota stabilita sul conto corrente postale dell'Istituto. Al momento dell'adesione sarà richiesta una congrua caparra, che potrà essere restituita, anche in parte, in caso di mancata partecipazione, secondo i termini contrattuali concordati.

Art. 8

Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione gli studenti sono tenuti al rispetto sia delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori, sia delle norme sulla disciplina e sul comportamento in genere. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni e alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. Essi pertanto hanno il dovere di sorvegliare e intervenire ogni qualvolta la situazione lo richieda, con ammonizioni verbali e, nei casi più gravi, anche mediante segnalazione scritta agli organi disciplinari preposti. In considerazione del particolare impegno che la vigilanza degli alunni fuori sede comporta e della responsabilità che gli accompagnatori assumono nei confronti della comunità scolastica e delle famiglie **solo ed esclusivamente il personale docente** può essere nominato in questa funzione. Per le stesse ragioni gli accompagnatori non possono aggregare alla comitiva studentesca parenti ed affini.

Art. 9

Ad uno degli accompagnatori è affidata dal Dirigente scolastico la funzione di Capo Comitiva che, al termine del viaggio, tenendo conto delle valutazioni degli altri accompagnatori e in collaborazione con essi, presenterà una relazione conclusiva al Dirigente scolastico.

Art. 10

Durante i pernottamenti è assolutamente proibito ai partecipanti di allontanarsi, da soli o in gruppo, dall'albergo o dal luogo di riunione convenuto. Entro le ore 24, salvo che il programma ufficiale del viaggio non preveda diversamente, o salvo variazioni concordate dal Capo Comitiva con gli altri accompagnatori per iniziative di carattere collettivo, ogni alunno deve occupare la camera assegnata in albergo, senza variazioni di posto e, nel rispetto dei compagni, degli accompagnatori e degli eventuali altri ospiti, deve evitare rumori molesti o fatti o situazioni che turbino la quiete o il riposo degli altri, o che costituiscano occasione di pericolo per sé e per gli altri.

Art. 11

E' opportuno che gli accompagnatori designati (di norma uno ogni gruppo di 15 alunni) appartengano alla classe partecipante al viaggio e, almeno uno, alla materia attinente alle finalità del viaggio. Ad essi competono le responsabilità di cui all'art. 9 e le indennità di missione previste dalla legge. Agli accompagnatori, sistemati gratuitamente in camere singole, debbono altresì essere riservate le gratuità concesse dagli operatori turistici. In presenza di studenti portatori di handicap, deve venire designato un docente che ne abbia particolare cura o un familiare (senza alcun peso economico per la scuola).

Art. 12

Tutti gli alunni partecipanti debbono notificare alla famiglia il programma del viaggio, che dovrà essere riconsegnato alla scuola, controfirmato. I partecipanti sono tenuti a rispettare in ogni parte quanto disposto dal programma comunicato.

Art. 13

Non fanno parte del presente regolamento i viaggi legati agli scambi culturali, ai gemellaggi, progetti Erasmus e quelli previsti in progetti particolari inseriti nel PTOF.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per i viaggi all'estero, si rimanda alla legislazione vigente.

Art. 14

Il regolamento si intende revisionato annualmente. Ultima revisione deliberata dal Consiglio d'Istituto del 31/10/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Balducci